



14083.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Carlo Piccininni	Presidente
dott. Ernestino Luigi Bruschetta	Consigliere
dott. Rosario Caiazzo	Consigliere rel.
dott. Giuseppe Tedesco	Consigliere
dott.ssa Angelina Maria Perrino	Consigliere
dott. Lucio Luciotti	Consigliere

R.G. 13027/2012
Ud. 11-4-2017 C.C.
Cau. 14083

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 13027/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12,
presso l'Avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;

RICORRENTE

CONTRO

Giuseppe

INTIMATO NON COSTITUITO

avverso la sentenza n. 16/3/2011 della Ctr della Puglia, depositata in data
9/5/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio dell'11.4.2017.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Giuseppe I propose ricorso, innanzi alla Ctp di Bari, avverso un avviso d,
accertamento diretto al recupero a tassazione di imponibile non dichiarato,
esponendo che i crediti per lavori oggetto d'appalto erano stati svalutati nel
bilancio per l'anno 2004, poiché l'impresa fu sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa nel 2003.

1483
2017

La Ctp rigettò il ricorso per mancata prova della legittimità delle svalutazioni dei crediti.

La Ctr accolse l'appello del contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Ctr aveva erroneamente ritenuto la svalutazione sui crediti, in quanto certa, ai fini della relativa deducibilità ~~l'omessa prova~~, non tenendo conto dell'omessa prova di tale svalutazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 Tuir circa il periodo di competenza della deduzione delle perdite su crediti.

Non si è costituito il

Il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta perfezionata la notificazione presso il domicilio eletto (lo studio del difensore commercialista).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate tentò la notificazione del ricorso, mediante spedizione di raccomandata al difensore domiciliatario del contribuente che non fu recapitata per irreperibilità del destinatario.

Dall'avviso prodotto si evince la spedizione della raccomandata relativa al deposito del piego presso l'ufficio postale.

La Corte intende dare continuità al principio affermato secondo cui la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed infatti, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la

funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicché non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass., n.8287 del 7.6.2002).

E' stato altresì affermato che, qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge; ne consegue che esso decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (Cass., n.17402 del 6.12.2002).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato di aver compiuto ricerche in ordine al nuovo recapito del difensore domiciliatario del contribuente, a seguito del mancato rinvenimento per irreperibilità di quest'ultimo presso il domicilio dichiarato; ne consegue che l'omesso adempimento di tale onere abbia comportato la decadenza dall'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2017.

Il giudice est.

Stefano Palumbo
Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 GIU 2017

Stefano Palumbo
Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO

3

Il Presidente

Carlo Pini